

REGOLAMENTO (CEE) N. 634/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1988

che rettifica il regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 594/88 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/86 ⁽⁶⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 611/88 ⁽⁸⁾;

considerando che da una verifica è risultato che vi è un errore nella parte 1ª dell'allegato I del suddetto regolamento; che occorre pertanto rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988.

1. La parte 1ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 modificato è sostituita dalla parte 1ª figurante nell'allegato A del presente regolamento.
2. Nella parte 1ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 modificato applicabile a decorrere dall'11 gennaio 1988, le colonne «Spagna» e «Grecia» sono sostituite da quelle figuranti nell'allegato B del presente regolamento.
3. Nella parte 1ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 modificato applicabile a decorrere dal 1º febbraio 1988, la colonna «Spagna» è sostituita dalla colonna figurante nell'allegato C del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A richiesta dell'interessato esso si applica:

- a decorrere dal 1º gennaio 1988 per quanto riguarda l'allegato A,
- a decorrere dall'11 gennaio 1988 per quanto riguarda l'allegato B
- e
- a decorrere dal 1º febbraio 1988 per quanto riguarda l'allegato C.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 59 del 4. 3. 1988, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.⁽⁶⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 60 del 5. 3. 1988, pag. 19.